

Uscire dall'emergenza

Sabrina Viviani

“Le carceri siano luoghi di rinascita”, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 10 dicembre in visita al carcere di Rebibbia è tornato a dare voce alle detenute e ai detenuti nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo l'anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani. Ancora di recente Papa Leone ha richiamato i potenti alla misericordia e rinnovato l'appello del suo predecessore per “forme di amnistia e condono della pena...” volte a favorire processi di reinserimento sociale. Non è accettabile che il carcere sia luogo nel quale la dignità delle condizioni di vita non è garantita e nel quale le persone detenute non trovano opportunità ma solo barriere. Strutture fatiscenti, sovraffollamento, esseri umani considerati come scarti sociali e quotidiana mortificazione del valore rieducativo della pena, questa la fotografia dello stato delle nostre carceri. Intanto la conta delle morti in carcere non si arresta ma non fa neppure più notizia, sono 76 le persone che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno.

E se tutti, in modo trasversale, concordano con la necessità di interventi sul carcere, le soluzioni fin qui individuate sono solo in chiave securitaria e meramente afflittiva e contrarie al senso di umanità e si accompagnano ad una visione sempre carcerocentrica della pena. L'accorato appello rivolto anche in queste ultime settimane da “diverse voci istituzionali” per l'approvazione di un provvedimento di clemenza è caduto desolatamente nel vuoto. Eppure, nelle condizioni in cui siamo, l'indulto rappresenta l'unica risposta immediata alla situazione di illegalità in cui versano le nostre carceri, altro che “cedimento dello Stato” come troppo spesso viene paventato nella narrativa populista. A cinquant'anni dalla legge di Ordinamento penitenziario ispirata a principi di umanità ma anche di civiltà giuridica, Governo e Parlamento interpretano una deriva contraria a quello spirito riformatore. Una soluzione razionale alle drammatiche condizioni non può certo essere quella del c.d. “piano carceri” approvato dal Governo, che ha il suo punto principale nell'aumento dei posti attraverso l'utilizzo di moduli prefabbricati.

La spinta securitaria anima anche le circolari del DAP, che tendono a restringere e a mortificare le iniziative motore del principio di rieducazione della pena – permessi, diritto allo studio, lavoro esterno - privilegiando un regime carcerario chiuso che non offre alcuna speranza. Il “nuovo corso” della dirigenza del DAP dà priorità alla sicurezza, senza la quale non ci può essere legalità e quindi trattamento, da non confondere, si è detto, con “l'intrattenimento”. E se questa è una deriva che travolge il significato del dettato costituzionale, a fame le spese sono ancor di più le persone recluse nelle sezioni di Alta Sicurezza come plasticamente rappresentato dalle indicazioni date con la circolare 27.02.2025 denominata “modalità custodiali circuito Alta Sicurezza”.

E siccome poi non c'è mai fine al peggio, che dire della legge 112/2024 che disciplina il nuovo procedimento per la liberazione anticipata? Come scrive la dott.ssa Fortuna, Magistrato di Sorveglianza di Padova, le nuove norme non solo non daranno alcun contributo per ridurre il sovraffollamento carcerario, né per rendere “più umana” la pena, come con inguaribile ottimismo auspicava il Ministro Nordio all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme, ma allo stato hanno soltanto “generato dubbi interpretativi e rilevanti difficoltà operative [...] tanto che sono state già sollevate più questioni di legittimità costituzionale attualmente al vaglio della Corte”.

PQM questa settimana si occupa di soluzioni di prospettiva e risposte immediate per alleviare la sofferenza di chi nel carcere oggi vive quotidianamente sulla propria pelle quel “deserto affettivo”, ancor più accentuato nelle festività natalizie. Buona lettura.

PQM TORNA IN EDICOLA SABATO 17 GENNAIO 2026.
AUGURI PER LE FESTIVITÀ E PER IL NUOVO ANNO DA TUTTA LA REDAZIONE!



Il bilancio

LIBERAZIONE ANTICIPATA COSA NON FUNZIONA

Lara Fortuna

Il 4 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto-legge n. 92, successivamente convertito nella legge n. 112/2024. Secondo il Ministro della Giustizia, le innovazioni introdotte avrebbero contribuito a ridurre il sovraffollamento carcerario e a favorire l'“umanizzazione della pena” attraverso un intervento “vasto e strutturale”, senza cedere a “indulgenze gratuite” idonee a compromettere l'autorevolezza dello Stato, come affermato nella conferenza stampa del 3 luglio 2024. Particolari criticità sono emerse dalle modifiche, previste dal DL, alla disciplina della liberazione anticipata, benefico consistente nella riduzione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre espiato riconosciuto ai detenuti o ai soggetti in misura alternativa che abbiano mantenuto una condotta regolare e dimostrato impegno nel percorso rieducativo.

Segue a pag. II

Uno sguardo nuovo

L'ISOLAMENTO NON PUÒ RIEDUCARE

Maria Brucale

Ad un convegno recente dal titolo “Amministrazione penitenziaria: un'emergenza sociale?”, il Direttore generale dei detenuti e del trattamento, Ernesto Napolillo, si interroga sulla tenuta dell'Ordinamento Penitenziario e ripropone il proprio punto di vista ad un incontro di poco successivo sui 50 anni dalla sua introduzione. Nell'intenzione del legislatore del 1975, dice, il carcere nasce come luogo di segregazione, di separazione tra la società civile e il condannato. Un non-luogo ma anche un non-tempo. Una duplice funzione, quella della pena, preventiva e rieducativa, imposta, quest'ultima, dal dettato costituzionale, dice il dott. Napolillo. Qualunque detenuto prima vedeva il carcere come un luogo da evitare. Oggi, invece, è, secondo il Dirigente Dap, un moltiplicatore di redditi affari, non da evitare ma da conquistare perché le organizzazioni criminali inviano i soggetti in carcere per gestire lucrosi commerci.

Segue a pag. II

Il dibattito

INDULTO: UNA SOLUZIONE NON PIÙ RINUNCIABILE

Gianpaolo Catanzariti

La parola indulto, legata al termine comprensione, ritorna insistentemente nel dibattito pubblico. D'altro canto, se intendiamo davvero comprendere quanto accade nelle carceri, siamo costretti a ricorrere a quell'istituto. Dinanzi alle vergognose condizioni in cui 64.000 detenuti circa si trovano abbandonati dentro celle malsane che a malapena dovrebbero contenerne solo 46.000, dobbiamo avventurarci alla ricerca di una onorevole via d'uscita per lo Stato italiano. Nelle ultime settimane, diverse voci istituzionali hanno rivolto un accorato appello per un provvedimento di clemenza, quale esso sia. Una doverosa boccata d'ossigeno per il sistema penitenziario. Sia chiaro, clemenza per la Repubblica italiana, responsabile della disumanità e del degrado, scaricati sui ristretti nelle carceri.

Segue a pag. III

IL BILANCIO

LIBERAZIONE ANTICIPATA
COSA NON FUNZIONA

La riforma, dopo quasi 18 mesi, ha aumentato la complessità procedurale e ha attribuito alla magistratura di sorveglianza compiti non sostenibili

Lara Fortuna*

SEGUE DALLA PRIMA

Nella disciplina previgente, il magistrato di sorveglianza procedeva semestralmente, su istanza dell'interessato, alla valutazione sul suo comportamento, decidendo se concedere o meno la riduzione di pena. Pur comportando un elevato numero di procedimenti, questa procedura consentiva un controllo periodico sulla condotta del condannato che aveva funzione di stimolo e accompagnamento nel percorso ri-educativo. La riforma, lasciando invariata l'entità della riduzione di pena, non ha prodotto alcuna diminuzione della popolazione detenuta e ha invece generato dubbi interpretativi e rilevanti difficoltà operative (di cui gli Uffici di sorveglianza non avevano certamente bisogno, visti gli enormi carichi di lavoro) tanto che sono state già sollevate più questioni di legittimità costituzionale attualmente al vaglio della Corte.

Con il decreto-legge n. 92/2024 è stato infatti introdotto un sistema fondato su verifiche molto diradate nel tempo (giustificate solo da ragioni specifiche, ad esempio in vista di istanze di accesso a benefici penitenziari), con la conseguenza che all'aumentare della durata della pena diminuiscono in modo significativo le occasioni di valutazione sulla condotta del detenuto. Ne deriva che numerose istanze di liberazione anticipata sono oggi dichiarate inammissibili non per carenza di meritevolezza, ma perché presentate in un momento non consentito. In chiusura, si è stabilito che il magistrato di sorveglianza provveda d'ufficio, in prossimità del fine pena, a valutare il comportamento del condannato in tutti i



periodi precedenti non vagliati. Il funzionamento complessivo della nuova disciplina veniva subordinato (art. 5 co. 4 del DL 92/2024) all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, di

norme regolamentari che specificassero le modalità di comunicazione al magistrato di sorveglianza delle informazioni sulla condotta e, soprattutto, dell'approssimarsi del cosiddetto "fine pena virtuale" che il pubbli-

co ministero dovrebbe calcolare (accanto al fine pena effettivo) all'inizio dell'esecuzione penale e nel suo corso, detraendo tutta riduzione di pena teoricamente conseguibile, così offrendo al condannato una sorta di incentivo psicologico alla buona condotta. Era infatti evidente che, in mancanza del cd. fascicolo elettronico del detenuto, fosse necessario stabilire dettagliatamente come e chi dovesse inviare le tempestive comunicazioni agli Uffici di sorveglianza, privi di scadenziari dei fine pena informatizzati.

Il regolamento attuativo (DPR n. 176/2025) entrato in vigore il 10.12.2025 sorprendentemente non ha previsto modalità idonee a garantire il monitoraggio automatico dei fine pena (sia effettivi sia "virtuali") onerando di fatto gli Uffici di sorveglianza (in cui operano poco più di 200 magistrati) della gestione non informatizzata di scadenziari per circa 49.000 persone in misura alternativa e per quasi 48.000 detenuti definitivi (su un totale di oltre 63.000 detenuti presenti negli istituti penitenziari) - dati del Ministero della Giustizia al 30 novembre 2025.

Con estrema preoccupazione si deve dunque constatare che la riforma sulla disciplina della liberazione anticipata, dopo quasi 18 mesi, non ha ridotto il sovraffollamento, ha aumentato la complessità procedurale, ha attribuito alla magistratura di sorveglianza compiti non sostenibili in assenza di adeguati strumenti informatici gravandone ulteriormente il lavoro, e ha introdotto una disciplina che a molti giuristi pare in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale sin dal 1990, secondo il quale la valutazione periodica sulla condotta del detenuto svolta dal magistrato di sorveglianza assumeva un rilevante valore pedagogico nel percorso rieducativo del condannato.

*Magistrato di sorveglianza di Padova

Maria Brucale*

SEGUE DALLA PRIMA

L'isolamento non può rieducare

Vanno allora rimodulati i rapporti tra sicurezza e trattamento. "Trattamento - specifica - non intrattenimento o passeggiata per soggetti terzi". In carcere non si può parlare di libertà di autodeterminazione perché non ci sono spazi liberi, spazi vuoti. Lasciare uno spazio vuoto significa o che lo Stato è assente o che quello spazio verrà occupato dalla criminalità.

Prioritaria è la sicurezza: se non c'è legalità non ci può essere sicurezza e conseguentemente non ci può essere trattamento. Non si possono obliterare le differenze tra circuiti, ad esempio, consentendo ai detenuti AS di stare 8 ore fuori dalle celle senza accedere ad attività riabilitative. Occorre trattare diversamente soggetti diversi. Aree a trattamento avanzato solo per chi lo merita!

Da qui, evoluzione leggibile del pensiero del Dirigente Dap, le circolari volte a regolamentare la vita in carcere e in particolare nei circuiti di Alta Sicurezza in un ossimoro struggente, in una irrisolvibile contraddizione in termini attraverso un piano dal sapore antico e amaro di segregazione trattamentale. La circolare del 27.02.2025 - solo una di una serie nella medesima e chiarissima direzione - denominata "Modalità custodiali circuito Alta Sicurezza" persegue la differenziazione di regime tra ristretti autori di reati di particolare gravità ordinando che "l'apertura delle celle detentive nei circuiti AS assumerà sempre e comunque la connotazione di mezzo e non di fine, con la logica conseguenza che tutti gli operatori penitenziari dovranno porre ogni sforzo esigibile per evitare che le celle rimangano

aperte". La possibilità di uscire dalle celle è prevista esclusivamente per il tempo impegnato nella partecipazione ad attività utili e produttive in difetto delle quali ogni spazio libero è percepito come rischio per la sicurezza. Così, negli scopi annunciati dalla circolare, si tutela la tensione della pena alla riabilitazione differenziando le restrizioni a seconda del reato senza, almeno a parole, incidere sull'offerta formativa.

Radicale il fraintendimento della funzione dell'Ordinamento Penitenziario che, nel sostituire il "regolamento fascista per gli Istituti di prevenzione e pena del 1931", disegna una rete di norme volte al riconoscimento della dignità della persona come connotato universale e della pena come progetto individualizzato di recupero. Al centro non lo Stato ma l'uomo nella sua straordinaria unicità, mai

**Occorre
uno sguardo
finalmente
nuovo che non
discrimina
ma accoglie**

cattivo per sempre né reo imprigionato in un tipo di autore che trasfigura la persona nel suo errore. È noto. Chi espia una pena in carcere per reati comuni, ove non acceda alle misure alternative, tende a restare nel crimine, spesso in ragione di una patologia di vita che innesta la propria continuità nella assenza di opportunità lecite di sostentamento. Le persone condannate a lunghe pene reclusi nelle sezioni AS, invece, spesso in questi luoghi si rapportano a esperienze altre, all'accesso a laboratori di scrittura, teatrali, di arte, di pittura, di cucina, alla parola, alla musica, all'incontro.

Così, quella che non a torto è definita subcultura delle mafie può essere dissipata solo ponendo in conflitto i falsi ideali che la



connotano con abiti nuovi e più gratificanti da indossare. Unica declinazione sensata di quella parola paternalistica e desueta: "rieducazione", è relazione intesa come rapporto di cura. Non esiste cura senza l'altro. Così si coglie appieno la fallacia e la demagogia populista racchiusa nella volontà segregante quale presidio di legalità e sicurezza.

Ma quale legalità è possibile se il tasso di sovraffollamento supera il 137%? Che cosa resta della rieducazione se anche

gli spazi trattamentali, le aree didattiche e formative, quelle ricreative (ché trattamento è anche intrattenimento!) sono usate per stipare corpi? E allora occorre uno sguardo finalmente nuovo che non discrimina ma accoglie, che non esclude ma recupera, che non relega nessuno fuori dalla comunità.

*Avvocata penalista

IL DIBATTITO

Indulto: una soluzione non più rinunciabile

Una misura per garantire rispetto della dignità e più sicurezza sociale

Gianpaolo Catanzariti*

SEGUE DALLA PRIMA

Dopo il Presidente della Repubblica, indignato per le condizioni inaccettabili di quei luoghi in cui viene sistematicamente cancellato il senso – ammesso che ne abbia ancora uno – della pena detentiva, anche il Presidente del Senato è tornato a invocare una misura, pur minimale, in grado di fare uscire dal carcere gli oltre 15.000 in espiazione pena inferiore ai due anni, per reati di non particolare allarme sociale. Il c.d. mini-indulto. Persino Papa Leone, durante l'omelia per lo straordinario Giubileo dei detenuti, ha rivolto un accorato appello perché “nessuno vada perduto”.

Quando, però, si leva forte il grido sull'urgenza di un intervento straordinario e immediato, si registra una reazione contraria, basata su falsi presupposti. Così, alle parole del Presidente La Russa, si contrappone il sottosegretario Mantovano, nel propinarci la solita minestra riscaldata, del tutto inefficace, dell'edilizia penitenziaria. All'appello del Garante dei detenuti, nel rilanciare, per la prima volta, l'approvazione di un indulto, il viceministro Sisto risponde sulla inopportunità di misure clemenziali, ritenute, a torto, controproducenti in termini di recidiva,



pari – ma è un clamoroso abbaglio – all'87%. I dati del passato e i numeri di oggi, però, smentiscono, sia la soluzione dell'edilizia penitenziaria, sia lo sbandierato aumento della recidiva. Numerosi sono gli studi sull'efficacia delle misure adottate, in passato, per affrontare la criticità del sovraffollamento, oggi in paurosa crescita. La più delu-

dente e la più costosa è stata il piano-carceri. A fronte di 21.700 nuovi posti, previsti negli anni 2010-2014, ne sono stati realizzati solo 4.415. E ancora oggi, si parla di 10.000 posti in più entro la fine del 2027, omettendo, però di considerare che la popolazione detentiva crescerà, nello stesso periodo, quantomeno di ulteriori 3.000 unità, portando, così, il nu-

mero dei ristretti in eccesso ad oltre 20.000, sempre che si rispettino i programmi di già irrealizzabili. Quanto alla recidiva, i dati ufficiali dicono che, nei primi tre anni dell'ultimo indulto risalente oramai al 2006, sugli oltre 28.000 detenuti in uscita, circa 8.000, nello stesso periodo, ne sono rientrati, con un tasso di recidiva pari al 31%. Di gran lunga inferiore rispetto all'attuale ricaduta nel reato superiore al 70%.

L'indulto, piaccia o no, rappresenta davvero la misura di impatto immediato, in grado di garantire, da subito, oltre che il rispetto della dignità dei detenuti, una maggiore sicurezza sociale. Nessuna forza politica, però, riesce, senza strumentalizzare questa vergogna collettiva, a imporre all'ordine del giorno del dibattito l'assunzione di straordinarie e immediate misure in grado di alleggerire il carico umanitario delle carceri. Nemmeno le notizie che giungono, giorno dopo giorno, dai penitenziari italiani e che descrivono un sistema pronto a collassare con conseguenze imprevedibili. Noi, comunque, abbiamo il dovere di alimentare il dibattito, perché l'indulto resta la principale risposta che deve accompagnare un piano di riforma organico della esecuzione penale. Mutuando le parole del Presidente Napolitano, nel suo eccezionale messaggio alle Camere nel 2013, siamo «di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - morale e giuridico - di assicurare un civile stato di governo della realtà carceraria». Diversamente, finiremo presto, ancora una volta, ad essere condannati dalla CEDU, travolgendo così ogni pur minimo livello di civiltà e dignità collettiva, già compromesso nel nome di una ignobile e ingiustificabile concezione distorta della pena e della giustizia.

***Avvocato penalista, Responsabile Osservatorio carcere UCPI**

Mauro Palma*

È stato pubblicato pochi giorni fa un libro dal titolo accattivante “Caro Parlamento”. Riporta sostanzialmente le sette allocuzioni rivolte al Parlamento dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, lungo i quasi otto anni del primo Collegio. L'occasione di questi messaggi, letti in Parlamento alla presenza delle più alte autorità del Paese – in due occasioni alla presenza del Presidente della Repubblica – è stata la presentazione della Relazione annuale sui problemi della privazione della libertà, nelle sue diverse forme e strutture, e sulle proposte legislative ritenute necessarie e talvolta urgenti per evitare condizioni e trattamenti contrari al senso di umanità e alla dignità delle persone ristrette.

Ho fatto riferimento a diverse forme e strutture perché il compito del Garante nazionale non è ristretto al carcere o comunque all'esecuzione penale. Riguarda, infatti, tutte le diverse situazioni in cui una persona possa essere privata della libertà personale sulla base di uno specifico provvedimento o anche per una serie di concomitanti circostanze che finiscono di fatto nel toglierle la possibilità di libero movimento e di autonoma decisione sul proprio vivere e sulla propria giornata. Questa estensione si basa sulla constatazione che la privazione della libertà comporta sempre, qualunque ne sia la causa, una maggiore vulnerabilità in termini di diritti soggettivi della persona così ristretta. Una vulnerabilità che rende “simili” situazioni diverse nell'origine e nella motivazione. Accanto a determinate situazioni di privazione della libertà personale che si basano su un provvedimento ricorribile e che sono previste dall'articolo 5 della Convenzione europea per i diritti umani, si verificano poi altre situazioni di privazione “di fatto” della libertà su cui occorre esercitare il mandato di vigilanza e controllo.

Su tutto questo complesso di situazioni, il Garante nazionale deve esercitare una funzione di analisi, di visita e di vigilanza, avendo accesso, sulla base della legge istitutiva, a qualsiasi luogo, a qualsiasi documento e a colloqui riservati con ogni persona che sia privata della libertà, incluse le persone detenute in regime speciale ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: unica autorità dello Stato ad avere potere di accesso riservato e in qualsiasi momento a tali persone. Da questo profilo ampio conseguono tre aspetti che vanno considerati per capire

IL RUOLO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DETENUTI

Deve esercitare una funzione di analisi, di visita e di vigilanza, avendo accesso a qualsiasi luogo, documento e colloquio riservato



la funzione del Garante nazionale. Il primo è che la sua fisionomia è diversa e più ampia di quella dei tradizionali Garanti delle persone detenute, già esistenti prima dell'introduzione del Garante nazionale – figure quest'ultime che auspicabilmente dovrebbero muoversi nella direzione di una visione più ampia del concetto stesso di privazione della libertà. Il secondo aspetto è che la funzione del Garante nazionale è di prevenzione: non si tratta di rispondere, reattivamente,

alle segnalazioni ricevute, cercando di individuare soluzioni al problema posto da una persona ristretta o, più in generale, da un istituto detentivo; si tratta invece di individuare, con sguardo preparato, intrusivo e attento, quei nodi di comportamento interno, di regole, di clima che possono evolvere negativamente e formulare raccomandazioni stringenti affinché si rimuovano tali cause prima che la difficoltà possa esplodere. Il singolo caso non è soltanto importante in sé,

perché è importante come indicatore di una situazione di disfunzione su cui occorre intervenire. In questa prospettiva, il Garante nazionale è parte del complessivo sistema di tutela che in ambito internazionale è stato da tempo adottato: da un lato la funzione giurisdizionale affidata, appunto, alla magistratura che è di tipo reattivo, quando una violazione sembra essersi già verificata, dall'altro un organismo non giurisdizionale che visita, vigila e che esercita una funzione preventiva. Per questo, il Garante nazionale è istituito, nell'ambito delle Nazioni Unite e della relativa Convenzione contro la tortura, come “Meccanismo nazionale di prevenzione” (Npm) della tortura e degli altri trattamenti o pene inumani o degradanti.

Il terzo aspetto è che la comunicazione, pur con la dovuta attenzione alla tutela delle singole persone e delle situazioni, costituisce un elemento fondamentale, per il ruolo di indirizzo che il Garante nazionale deve esercitare. Da qui, la Relazione al Parlamento, prevista dalla legge istitutiva del Garante nazionale e che rappresenta il momento di trasparenza e chiarezza per la comunità esterna e di indirizzo per chi ha il potere legislativo e di amministrazione.

Purtroppo, l'ultima Relazione al Parlamento è stata tenuta il 15 giugno 2023 come atto finale del precedente Collegio. Da allora, per ora, il silenzio del nuovo Collegio: leggendo sul sito istituzionale si ha notizia di molte visite che, dati numero e tempi, sembrerebbero essere un po' frettolose, quasi di cortesia, con anche la photo opportunity e l'indicazione dei chilometri percorsi (sic!), ma molto scarse le conseguenti indicazioni e raccomandazioni.

***Presidente “European Penological Center”, Università Roma tre**

LE TESTIMONIANZE

CHE FINE HA FATTO IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO?

Perché si continua a svuotare il ruolo di indirizzo e coordinamento territoriale dei provveditorati?

Carmelo Cantone*

Qual è oggi il quadro critico che ci troviamo davanti con la lettura combinata delle due note amministrative (che sono state impropriamente definite circolari) del 21 ottobre e del 1° dicembre, emanate dal direttore della Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP? Nella seconda nota, il DAP ha voluto precisare di ritenersi titolare di un potere di nulla osta, distinto dal potere di autorizzazione (“*secundum legem*”, si è affermato nella nota del 1° dicembre) del magistrato di sorveglianza, competente ad autorizzare l'accesso della comunità esterna negli istituti penitenziari. Non è un dettaglio che questa competenza del magistrato di sorveglianza sia ritagliata dalla legge (art. 17 dell'ordinamento penitenziario) mentre il c.d. “nulla osta” dipartimentale non emerge da alcuna norma. Il DAP afferma anche che questo nulla osta “mira ad assicurare le esigenze di sicurezza penitenziaria e risponde ad interessi collettivi ed apparato amministrativo, dovendo conoscere e valutare le scelte e i modelli organizzativi da adottare, anche per verificare la compatibilità dell'organizzazione dell'evento con le disponibilità materiali e logistiche dell'istituto penitenziario”. Non si può concordare con uno schema così centralizzato dove quasi la metà degli Istituti per qualsiasi evento a carattere



trattamentale deve presentare la proposta al DAP entro sette giorni dalla data fissata per l'iniziativa. Dov'è finito il principio del decentramento amministrativo? Perché si continua a svuotare il ruolo di indirizzo e coordinamento territoriale dei provveditorati? E, in particolare, quante volte può accadere che non sia sufficiente il direttore e la sua équipe per valutare “la compatibilità dell'evento con le disponibilità materiali

e logistiche dell'istituto”? Nel dibattito in corso, è sfuggito tra l'altro a molti che il nulla osta è necessario anche quando l'attività proposta non comporta l'accesso della comunità esterna, come un torneo di calcio, un corso di lettura creativa, un gruppo di auto-aiuto organizzati e seguiti esclusivamente dall'équipe interna, con tanti saluti alle competenze dirigenziali dei territori. Con il quadro disegnato dal DAP, ci si chiede cosa accade se viene negato il nulla osta all'evento con la comunità esterna: si chiude a questo punto il procedimento o il direttore dovrà trasmettere un parere sfavorevole al magistrato di sorveglianza? In questa sede non è in discussione il potere-dovere del DAP di mantenere la massima attenzione sui profili della sicurezza; infatti, non è mai stato oggetto di particolari critiche l'intervento su iniziative che coinvolgono detenuti del circuito Alta Sicurezza. Ma se questo viene tradotto

ta ad una direzione a meno di sette giorni dalla data dell'evento debba essere automaticamente cassata. Probabilmente con la prima nota, priva delle motivazioni contenute nella seconda, si è manifestata una volontà di controllo e una serpeggiante diffidenza sull'operato dei provveditorati e delle direzioni, per non parlare della negazione sostanziale dei valori della coprogettazione e del confronto con le realtà del terzo settore. Ma allora sarebbe stato più confacente, per quanto distruttivo, un atto emanato con circolare del capo del DAP, che in queste due note viene informato solo per conoscenza, e forse sarebbe il momento in cui il Ministro della Giustizia e il DAP chiariscano come interpretano il principio di gerarchia e il principio di direzione nei rapporti con i territori penitenziari alla luce delle riforme degli ultimi decenni sulla dirigenza generale e sul ruolo di dirigenti dei direttori degli istituti

penitenziari, perché ciò che si manifesta è una sempre più accresciuta e dannosa burocratizzazione anziché una semplificazione dei processi. Non è ciò che ci si attende davanti alla crisi cronica del sistema penitenziario in Italia.

***Già Vice Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria**

Carceri, dove si distruggono vite invece di ricostruirle

Ornella Favero*

C'è qualcosa di sadico nel modo in cui gran parte della politica oggi rifiuta di trovare rimedi rapidi ed efficaci al sovraffollamento: sadico perché si finge di credere e far credere che una misura come la liberazione anticipata speciale, qualche manciata di giorni di libertà in più, costituirebbe un cedimento dello Stato. Ma qualcuno si chiede se lo Stato non stia invece cedendo là dove non garantisce condizioni di detenzione decenti? Là dove tiene le persone accatastate in letti a castello e nel frattempo calcola se ci sono i pochi metri sufficienti per non pagare multe? Là dove parla di rieducazione e poi lascia un sacco di gente ad “ammazzare il tempo” dalla mattina alla sera distruggendo ulteriormente la propria vita invece di ricostruirla? Dice Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Campania: “Mi piacerebbe che il carcere fosse quello che Durkheim chiama ‘la pena precisa’, cioè una pena che consiste nella mancanza di libertà e basta, non anche in una afflittività, in una prepotenza, in una burocrazia così invalidante”. E invece quella burocrazia così “invalidante” continua nella sua opera distruttiva. Possibile allora che le Istituzioni non possano almeno fare un provvedimento a costo zero come la liberalizzazione delle telefonate e l'ampliamento delle videocchiamate? Possibile che, a fronte di questa disumanità delle galere, non si possa fare tutto il possibile per garantire da subito più affetti per tutti? Quelle che seguono sono due testimonianze di persone detenute, che sottolineano il deserto affettivo prodotto dal carcere e ulteriormente accentuato dalle festività.

Penso a mio figlio che vedo in videochiamata di Salvatore F.

Chiudo gli occhi e penso alle feste e subito immagino la neve, le bancarelle con le luci, penso al calore di casa, la famiglia, l'atmosfera che scalda i cuori, e poi smetto di sognare e penso a mio figlio che va matto per il Natale e in videochiamata già mi ha fatto vedere dove posiziona l'albero e i regali. Lui mi ha parlato del Natale a scuola dove preparano letterine e palline colorate e c'è tutto, manco solo io, questo sarà un altro Natale senza il suo papà. Per lui è “normale”; io non ho fatto in tempo a passare una festa con lui, ero già in galera, ma mi fa troppo male non esserci, il suo papà non c'è, non c'è mai stato e per anni ancora non ci sarà alle feste. Per noi padri detenuti, il Natale è particolarmente freddo e nessun addobbo, nessun camino scaldere le nostre celle che sono davvero gelide e buie. Questa triste realtà ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio, senza un po' di calore che riscalderebbe il mio cuore. Ma io sono padre, adulto e responsabile, allora sento che devo fare qualcosa per mio figlio e mi ritrovo a scrivere una lettera dove esprimo i miei desideri facendo finta di credere che il Natale sia veramente magico, come fanno i bambini che con la loro innocenza credono nella magia del Natale. Oggi torno bambino e voglio sognare che la mia lettera arrivi a Babbo Natale, che esaudirà il mio desiderio

Il carcere produce un deserto affettivo soprattutto in occasione delle festività

e come per magia questo Natale lo passeremo insieme, io e mio figlio. In carcere si vive della speranza che qualcosa cambi, anche piccole cose come un aumento della liberazione anticipata, ci hanno illusi nel farci credere che si sarebbe fatta, piccole cose che avrebbero però portato un po' di fiducia e migliorato il Natale da galera.

In carcere un piccolo gesto per non far perdere la speranza è tutto. Io nella vita, dopo lunghe riflessioni sui disastri che ho fatto, ho capito che bisogna iniziare dai piccoli gesti: sono un detenuto con una lunga pena, finito in carcere per aver creduto di poter avere tutto e subito; oggi mi costruisco il mio futuro un po' alla volta, ma avrei bisogno di sperare, di poter almeno ricevere un piccolo dono che renderebbe diverso il solito Natale sfiduciato; basterebbe poco, una riduzione di pochi mesi sulla condanna, che comunque porterebbe fiducia e forse qualche suicidio in meno per fine anno.

Feste ristrette, solitudine allargata di Francesco G.

Le persone detenute non riescono proprio ad esprimere un po' della gioia e dell'empatia delle feste perché prevale sempre la chiusura pressoché totale con l'esterno e la deprimente rigidità nell'applicazione delle restrizioni, che non si attenuano neppure nelle festività. La rigidità del sistema pesa in modo oppressivo su noi detenuti per tutta la durata dell'anno e diventa esagerata nel periodo festivo; servi-

rebbe un cambio di rotta che manifestasse la volontà dell'Amministrazione di preoccuparsi delle condizioni psicologiche e affettive del detenuto. Una amministrazione che dovrebbe dedicare particolare importanza al periodo delle feste, dando la possibilità al detenuto di avere colloqui familiari più ampi, di esprimere l'umanità che è sempre presente in ognuno e di mettere le basi per una più civile convivenza tra di noi. Vorremmo che almeno durante le feste si comprendesse l'importanza di concedere qualche “allargamento” delle regole interne per darci la possibilità di dimostrare realmente il vero significato che ognuno di noi attribuisce agli affetti e alle relazioni.

Attualmente la persona detenuta resta isolata materialmente e psicologicamente dal resto del mondo, ossia non ha il senso di comunità e condivisione che dovrebbe essere al centro di una riabilitazione profonda. Ma ha invece un pesante senso di isolamento, una chiusura totale vissuta nel grigiore del cemento e delle sbarre che limitano la visione dell'orizzonte. La solitudine è una specie di malattia che si trasforma in soppressione delle proprie emozioni e si riflette nella inesorabile quotidianità priva di qualsiasi idea di futuro. La persona ristretta è spesso costretta a recidere molti rapporti familiari, sino ad autoisolarsi persino rispetto ai compagni di cella e di sezione. Quello che chiediamo con forza almeno in questi giorni particolari è di porre in atto delle migliori sostanziali che ci offrano la possibilità di riunirci e fraternizzare tra di noi e, ove possibile, ampliare le forme di comunicazione con i nostri familiari, perché anche loro vivono il carcere come una barriera fisica ed emotiva. Vogliamo venire considerati esseri umani al di là del reato commesso, avere la possibilità di iniziare una vera riabilitazione e valorizzare le nostre personalità e fragilità proprio in questa particolare occasione che è il Natale.

***Direttrice di Ristretti Orizzonti**